



LISTA DI RISCONTRO PER LA VALUTAZIONE
DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DELLA CATENA DI CUSTODIA

Alla specifica



18-41-01

PEFC – ITA 1002 rev. 4 del 02/01/09

ANNEX 4 D.T. PEFC COUNCIL del 31/10/2008

e per la verifica del corretto uso del logo PEFC in riferimento al Documento:
PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008

ORGANIZZAZIONE:

Ragione Sociale: _____

Unità da verificare: _____

CERTIFICAZIONE:

sito singolo multi-sito

TIPO DI VISITA:

certificazione sorveglianza estensione re-audit

visita congiunta PEFC/ISO 9001 visita congiunta PEFC/ISO 14001

TIPO DI APPROCCIO ADOTTATO:

separazione fisica

metodo basato sulla percentuale (percentuale media)

metodo basato sulla percentuale (credito di volume)

Istruzioni per la compilazione

Compilare il frontespizio e le colonne "Evidenze" e "Verifica" delle sezioni relative agli approcci utilizzati e nel caso di organizzazioni multisito, nella sezione 6, indicando "NE" per gli altri.

Nelle colonne riportare:

colonna C (conforme), specificare X= per conformità;

O= per osservazione;

colonna NC (non conforme), specificare NCP= non conformità primaria;

NCS= non conformità secondaria;

colonna NE (non esaminato), segnare X= per punto non esaminato.

Se lo spazio per le evidenze (documenti, registrazioni, interviste, ecc.) risulta insufficiente, utilizzare il retro dei fogli adiacenti, con il punto a cui si fa riferimento. Firmare e datare negli appositi spazi.

La colonna "Guida e note" completa i requisiti indicati nella prima colonna.

Nel caso di verifica congiunta chain of custody PEFC-ISO 9001 e/o ISO 14001, per la sezione 4 si può far riferimento (a discrezione dell'ispettore, che deve indicarlo sul presente documento) agli analoghi punti della check list ISO 9001 e/o ISO 14001.

Ispettore responsabile della visita: _____

Firma ispettore: _____ Data compilazione: ____ / ____ / ____

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
<p align="center">SEZIONE 1 GENERALITA'</p> <p align="center">SEZIONE 2 REQUISITI PER LA CATENA DI CUSTODIA METODO DI SEPARAZIONE FISICA</p>						
<p>2.1. Requisiti generali per la separazione fisica</p> <p>2.1.1 L'organizzazione che applica il metodo di separazione fisica garantisce che le materie prime vengono mantenute separate o chiaramente identificabili in tutte le fasi della produzione o del processo commerciale?</p>	<p>Nota: per il contenuto di tale sezione, informativa, si rimanda al documento ITA 1002</p> <p>(2.1.2) Nota 1: l'organizzazione, le cui materie prime certificate non sono mescolate con altre materie prime e/o le cui materie prime sono identificate durante l'intero processo, dovrebbe usare la separazione fisica come prima scelta.</p> <p>Nota 2: tutta la materia prima che l'Organizzazione gestisce con il metodo di separazione fisica e che l'Organizzazione intende utilizzare per prodotti che vuole etichettare secondo quanto indicato nel punto 2.4.3.1 deve provenire da fornitori che hanno applicato su di essa il metodo della separazione fisica.</p>					
<p>2.2. Identificazione dell'origine</p> <p>2.2.1. Identificazione a livello di consegna L'organizzazione identifica e verifica la categoria d'origine di tutte le materie prime in entrata?</p> <p>I documenti d'accompagnamento (fatture o DDT) di ogni spedizione di materie prime indicano almeno le seguenti informazioni?</p> <p>(a) identificazione del fornitore, (b) quantità della spedizione, (c) data di spedizione o periodo di spedizione o periodo di registrazione contabile (d) categoria dell'origine (inclusa la percentuale di materie prime certificate se il fornitore utilizza il metodo della percentuale)</p>	<p>Nota 1: le categorie delle materie prime sono specificate o da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura pertinente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni. (VEDERE Appendice 1)</p> <p>Nota 2: la percentuale della materia prima certificata dovrebbe anche essere nota [in concordanza con la lettera d)] all'organizzazione che applica la separazione fisica (ad es. nel commercio) se il fornitore applica il metodo basato sul calcolo percentuale.</p> <p>Nota 3: i documenti dovrebbero riportare l'indicazione che il materiale proviene da un sistema di controllo del credito di volume (se è stato applicato questo metodo).</p> <p>Nota 4: per la materia prima che l'Organizzazione intende utilizzare per prodotti che vuole etichettare secondo quanto indicato nel punto 2.4.3.1, dovrebbe essere presente l'indicazione che per la certificazione del materiale è stato utilizzato un metodo di separazione fisica e che il materiale proviene totalmente da foreste certificate PEFC.</p> <p>Nota: i criteri che il fornitore di materie prime certificate deve rispettare sono specificati da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura permanente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.</p>					
<p>2.2.2. Identificazione a livello del fornitore L'organizzazione richiede a tutti i fornitori di materie prime certificate la documentazione che attesta che i criteri per i fornitori di materie prime certificate sono stati soddisfatti?</p>						

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
2.3. Separazione delle materie prime certificate Le materie prime certificate rimangono chiaramente identificabili durante l'intero processo di produzione, commercio e stoccaggio? Ciò è ottenuto attraverso la: (a) separazione fisica in termini di spazio di produzione e stoccaggio oppure (b) separazione fisica in termini temporali (c) identificazione permanente delle materie prime.						
2.4. Vendita di prodotti certificati 2.4.1. Al momento della vendita o del trasferimento dei prodotti certificati ad un'altra entità, l'organizzazione fornisce al cliente un documento che attesta la conformità dei prodotti ai requisiti della catena di custodia? 2.4.2. L'organizzazione garantisce che tutta la documentazione di spedizione del prodotto certificato (fatture e DDT) indichi chiaramente almeno le seguenti informazioni: (a) identificazione dell'organizzazione, (b) quantità della spedizione, (c) data di spedizione o periodo di spedizione o periodo di registrazione contabile, (d) categoria di certificazione del materiale/prodotto inclusa • la percentuale di materie prime certificate se è utilizzato il metodo della percentuale		Nota 1: i criteri per il documento che attesta la conformità ai requisiti della catena di custodia sono specificati da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura permanente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni. Nota 1: le categorie dell'origine della materia prima sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura permanente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni. Nota 2: con la percentuale di materie prime certificate si intende quella eventualmente indicata dal fornitore nel precedente punto 2.2.1 (d). Dovrebbe essere presente l'indicazione che il materiale proviene da un sistema di controllo del credito di volume se è stato applicato questo metodo dal fornitore o che il prodotto è 100% da foreste certificate se tutta la materia prima rispetta tale requisito ed è stato applicato dall'Organizzazione il sistema di separazione fisica su tale materiale. Nota: vedere i requisiti indicati nella sezione 5 della presente Lista di Riscontro.				
2.4.3 Se l'organizzazione usa il logo o l'etichetta, sia sul prodotto sia al di fuori del prodotto, l'utilizzo è effettuato secondo i termini e le condizioni del contratto sull'uso del logo, firmato dall'utente - licenziatario e dal proprietario del copyright del logo o dal suo agente autorizzato? SEZIONE 3 REQUISITI PER IL PROCESSO DI CATENA DI CUSTODIA METODO BASATO SULLA PERCENTUALE						
3.1 Requisiti generali per i metodi basati sulla percentuale 3.1.1. Applicazione del metodo basato sulla percentuale Il metodo basato sulla percentuale, della catena di custodia, è previsto per organizzazioni che adottano processi di produzione / com-						

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
<p>mercio in cui le materie prime certificate sono mescolate con altre categorie di materie prime e in cui le materie prime certificate non possono essere facilmente identificate nei prodotti in uscita.</p> <p>3.1.2. Definizione del lotto di produzione</p> <p>3.1.2.1 L'organizzazione implementa i requisiti della catena di custodia di questo documento normativo per il lotto di produzione dichiarato?</p> <p>3.1.2.2 L'organizzazione identifica il lotto/lotti di produzione basandosi sui seguenti criteri?</p> <p>(a) materie prime incluse nel prodotto facenti parte del lotto di produzione</p> <p>(b) luogo in cui i prodotti facenti parte del lotto di produzione sono stati prodotti,</p> <p>(c) periodo di tempo durante il quale i prodotti facenti parte del lotto di produzione sono stati prodotti o venduti / trasferiti.</p> <p>3.1.2.3 Il lotto di produzione è associato con</p> <p>(i) un singolo prodotto oppure</p> <p>(ii) ad un gruppo di prodotti realizzati dalle stesse o simili materie prime entranti, secondo per esempio, specie, categoria ecc?</p> <p>3.1.2.4 Il lotto di produzione è associato con prodotti che sono stati realizzati in un unico luogo di produzione?</p> <p>3.1.2.5 Il periodo massimo per definizione del lotto di produzione è 3 mesi?</p> <p>3.1.2.6 L'organizzazione identifica tutti i prodotti (inclusi nel lotto di produzione, che è controllato dalla catena di custodia) attraverso un numero di lotto con il quale è possibile determinare a quale lotto di produzione appartiene il prodotto?</p>	<p>Nota: i requisiti applicabili per il metodo scelto.</p> <p>Nota: i "lotti PEFC" possono essere formati anche da un raggruppamento di più commesse di produzione.</p> <p>Nota: vedere esempio Tabella 1 Appendice 5.</p> <p>Nota: questo requisito non è applicabile ad organizzazioni per le quali il luogo di produzione non può essere chiaramente identificato, per esempio, imprese di gestione forestale, trasporto, commercio, ecc.</p> <p>Nota: il periodo massimo di 3 mesi non è applicato a lotti di prodotto per i quali la % di certificazione è calcolata come % semplice. In questo caso il lotto di produzione è limitato dal periodo di tempo richiesto per lavorazione dei prodotti inclusi nel lotto di produzione.</p> <p>Nota: l'identificazione fisica sul prodotto del lotto di produzione non è richiesta se la % di certificazione è applicata sui prodotti venduti / trasferiti, in quanto l'identificazione del lotto di produzione è evidente dai documenti di vendita /spedizione.</p>					
<p>3.2. Identificazione dell'origine</p> <p>3.2.1. Identificazione a livello di consegna</p> <p>L'organizzazione identifica e verifica la categoria d'origine di tutte le materie prime in entrata?</p> <p>I documenti d'accompagnamento (fattura a documento di trasporto) di ogni spedizione di materie prime indicano almeno le seguenti informazioni?</p> <p>(a) identificazione del fornitore,</p> <p>(b) quantità della spedizione,</p> <p>(c) data di spedizione o periodo di spedizione o periodo di registrazione contabile</p>	<p>Nota 1: vedere Appendice 1</p> <p>Nota 2: la percentuale della materia prima certificata dovrebbe anche essere nota (in concordanza con la lettera d) all'organizzazione che applica la separazione fisica (ad es. nel commercio) se il fornitore applica il metodo basato sul calcolo percentuale.</p>					

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
(d) categoria dell'origine (inclusa la percentuale di materie prime certificate presenti nel prodotto certificato)						
3.2.2. Identificazione a livello della fornitura L'organizzazione richiede a tutti i fornitori di materie prime certificate la documentazione che attesta che il fornitore abbia soddisfatto i criteri riguardanti i fornitori di materie prime?		Nota 3: le categorie di materie prime sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura permanente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni. Nota: i criteri che il fornitore di materie prime certificate deve rispettare sono specificati da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura permanente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni.				
3.3 Calcolo della percentuale di materia prima certificata						
3.3.1 L'organizzazione calcola la percentuale di certificazione separatamente per ogni lotto di produzione secondo la seguente formula? Pc [%] = Vc/(Vc + Vo) * 100 Pc Percentuale di materia prima certificata Vc Materia prima certificata Vo Altra materia prima		Nota 1: le categorie dell'origine della materia prima incluse nella formula di calcolo sono specificate da (i) la certificazione forestale o lo schema di etichettatura permanente, se la catena di custodia è applicata per lo scopo di usare etichette e/o dichiarazioni dello schema, oppure da (ii) l'organizzazione stessa, se la catena di custodia è applicata per l'uso delle proprie etichette e/o dichiarazioni. Nota 2: Un sistema di certificazione e/o uno schema di etichettatura o la stessa organizzazione (VEDERE nota 1) possono definire i criteri per la materia prima neutrale. Quindi, il volume totale della materia prima è la somma della materia prima certificata, materia prima neutrale e altra materia prima. (Vt=Vc+Vo+Vn; dove Vt è la materia prima totale e Vn la materia prima neutrale).				
3.3.2 La percentuale di certificazione è calcolata basandosi su un'unità di misura da utilizzare per tutte le materie prime incluse nel calcolo? In caso di conversione all'unità di misurazione usata per calcolo, l'organizzazione usa soltanto metodi e proporzioni di conversione ufficiali (presenti in letteratura o accettate dal mercato)? Se non esiste una proporzione di conversione ufficiale adatta, l'organizzazione definisce e usa una proporzione di conversione in-terna credibile e giusta?						
3.3.3 Se la materia prima in entrata include solo una parte di materie prime certificate allora solo la quantità che, secondo la dichiarazione del fornitore, corrisponde alla percentuale di certificazione reale è inserita nella formula di calcolo come materia prima certificata? Il resto della materia prima è inserita nel calcolo sotto la voce "altre materie prime"?						
3.3.4 L'organizzazione calcola la percentuale di certificazione secondo la: (a) percentuale semplice oppure (b) percentuale media mobile?						

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
3.3.5 L'organizzazione che applica la percentuale semplice di certificazione, usa nel calcolo le materie prime incluse nel lotto di produzione specifico per il quale viene calcolata la percentuale di certificazione?						
3.3.6 L'organizzazione che applica la percentuale media mobile calcola la percentuale di certificazione per il lotto di produzione specifico usando la quantità di materie prime utilizzate nel periodo di tempo precedente specificato? Il tempo massimo del periodo di calcolo della media mobile non supera i 12 mesi?						
3.4 3.4.1	Trasferimento della percentuale calcolata ai prodotti in uscita Metodo della percentuale media L'organizzazione che applica il metodo di percentuale media, usa la percentuale di certificazione per tutti i prodotti facenti parte del lotto di produzione per cui è stato effettuato il calcolo?					
3.4.2	Metodo del credito di volume 3.4.2.1 L'organizzazione che applica il metodo del credito di volume trasferisce la percentuale di certificazione al credito di volume nella singola unità di misurazione dei prodotti in uscita facenti parte del lotto di produzione? Il credito di volume è distribuito ai prodotti in uscita facendo sì che: a) i prodotti certificati siano considerati 100% PEFC? b) i prodotti certificati siano considerati come contenenti meno del 100% di materia prima certificata? In ciascuno dei due casi il risultato del volume dei prodotti certificati moltiplicato per la percentuale in uscita nei prodotti certificati è compatibile con la riserva di credito disponibile??	<p>Nota 1: non viene indicato nessun limite minimo per l'uso del metodo di percentuale media. Tuttavia, i singoli schemi di certificazione forestale o di etichettatura possono porre un limite minimo per l'uso della propria etichetta e/o dichiarazione.</p> <p>Nota 2: se la percentuale di certificazione per il lotto di produzione è ad es. 54% allora tutti i prodotti facenti parte di questo lotto di produzione possono essere venduti come prodotti certificati che includono 54% di materie prime certificate.</p> <p>Nota 3: La percentuale di certificazione è calcolata per il lotto di produzione e distribuita ai prodotti del lotto di produzione. Il lotto di produzione è definito dal suo contenuto (inclusi i prodotti) e anche dal periodo di tempo in cui i prodotti sono realizzati o venduti. Il periodo di tempo per un lotto di produzione è massimo di tre mesi (vedere Capitolo 3.4 Appendice 5).</p> <p>Nota: Se la percentuale di certificazione del lotto di produzione, consistente di 100 tonnellate di prodotto in uscita è del 54% sono possibili due alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 54 tonnellate del prodotto in uscita possono essere vendute come prodotto certificato che include il 100% di materie prime certificate; - x tonnellate di prodotti in uscita possono essere venduti come prodotto certificato che include y% di materia prima certificata, ove x*y= credito di volume applicato 				
3.4.2.2	L'organizzazione che non è capace di definire: (i) una singola unità di misurazione per tutti i prodotti in uscita del lotto di produzione oppure	<p>Nota 1: (i) es. segati di pino e cippato di pino venduto il primo a volume e il secondo a peso. Prodotti con rese diverse rispetto alla materia prima possono avere percentuali diverse, di cui bisogna tenere conto</p>				

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
3.6.2	L'organizzazione richiede a tutti i fornitori di materie prime derivanti da foreste, che non siano classificate come materie prime certificate, almeno un'auto-dichiarazione firmata che garantisca che le materie prime fornite non provengano da fonti controverse? L'organizzazione che ha firmato contratti con i suoi fornitori include una simile dichiarazione nei contratti?					
3.6.3	L'organismo valuta un potenziale rischio di acquisire materie prime da fonti controverse e, se esiste un alto rischio che le materie provengano da fonti controverse, stabilisce un programma di verifica basato su controlli a campione delle auto-dichiarazioni con un controllo di seconda o terza parte?	Nota: la valutazione di un rischio potenziale, eseguita dall'organizzazione, dovrebbe essere basata a livello regionale/nazionale.				
3.6.4	L'organizzazione che acquista materie prime derivanti da specie minacciate e in via d'estinzione, classificate dal CITES, rispetta tutte le norme definite dal CITES e altre regolamentazioni nazionali e internazionali?	Nota: vedere Allegato 1				
SEZIONE 4: REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA DI GESTIONE						
4.1	Requisiti generali L'organizzazione applica un sistema di gestione che sia in conformità con i seguenti elementi di questo documento normativo e che assicuri la corretta attuazione e il giusto mantenimento della catena di custodia? Il sistema di gestione è appropriato al tipo, alla gamma e al volume di lavoro svolto?	Nota: un sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione (ISO 9001: 2000) o un sistema di gestione ambientale (ISO 14001: 2004) possono essere usati per soddisfare i requisiti minimi dei sistemi di gestione definiti in questo documento normativo.				
4.2	Responsabilità e autorità					
4.2.1	Responsabilità di gestione	Es. Politica Aziendale documentata				
4.2.1.1	La Dirigenza dell'organizzazione definisce e documenta il proprio impegno ad applicare e rispettare i requisiti della catena di custodia in conformità con questo documento normativo? L'impegno dell'organizzazione è reso chiaro al personale, ai fornitori, ai clienti e alle altre parti interessate?					
4.2.1.2	La Dirigenza dell'organizzazione nomina un membro della Direzione che, a prescindere da altre responsabilità, deve assumersi le totali responsabilità ed autorità riguardanti la catena di custodia?					
4.2.1.3	La Dirigenza dell'organizzazione esegue una revisione periodica della catena di custodia dell'organizzazione stessa e della conformità ai requisiti di questo documento?					
4.2.2	Responsabilità e autorità per la catena di custodia L'organizzazione ha identificato il personale il cui lavoro ha effetto sull'attuazione e sul mantenimento della catena di custodia e stabilisce responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia:	Nota: La responsabilità e l'autorità concernenti la catena di custodia, dichiarati qui sopra, possono essere cumulate.				

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore			
				Verifica			
				C	NC	NE	
	(a) approvvigionamento di materie prime e identificazione dell'origine, (b) lavorazione del prodotto che comprenda la separazione fisica o il calcolo di percentuale e il trasferimento dei risultati ai prodotti in uscita, (c) vendita ed etichettatura del prodotto, (d) conservazione delle registrazioni, (e) audit interni e controllo di non-conformità.						
	4.3 Procedure documentate Le procedure per la catena di custodia sono documentate? La documentazione della catena di custodia comprende almeno i seguenti elementi? (a) descrizione del flusso di materie prime all'interno del processo di produzione, (b) struttura organizzativa, responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia, (c) procedure per la catena di custodia, comprendenti tutti i requisiti di questo documento.	Nota: i requisiti applicabili.					
	4.4 Registrazioni 4.4.1 L'organizzazione stabilisce e mantiene registrazioni per fornire prove di conformità con i requisiti e la sua efficienza e efficacia? L'organizzazione conserva almeno le seguenti registrazioni? (a) registrazioni di tutti i fornitori di materie prime derivanti da foreste, incluse le informazioni che attestano la conformità ai requisiti da parte dei fornitori, (b) registrazioni sull'acquisto di tutte le materie prime derivanti da foreste, incluse informazioni relative alla loro origine, (c) registrazioni sulla vendita di tutti i prodotti derivanti da foreste, incluse informazioni relative alle origini dichiarate di questi prodotti, (d) registrazioni di audit interni, non-conformità verificate e le azioni correttive effettuate.						
	4.4.2 L'organizzazione conserva queste registrazioni per un periodo minimo di cinque anni?						
	4.5 Gestione delle risorse 4.5.1 Risorse umane / personale L'organizzazione garantisce che tutto il personale che svolge lavori inerenti all'attuazione e al mantenimento della catena di custodia sia competente e abbia la formazione, l'istruzione, le capacità e le esperienze appropriate?						
	4.5.2 Attrezzature tecniche L'organizzazione identifica, fornisce e mantiene le infrastrutture e le attrezzature tecniche necessarie per l'applicazione e il mantenimento efficace della catena di custodia dell'organizzazione in conformità con i requisiti di questo documento normativo?						

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE
4.6 Ispezione e controllo						
4.6.1 L'organizzazione conduce audit interni, ad intervalli di almeno un anno, che tengano in considerazione tutti i requisiti di questo documento normativo e stabilisce misure correttive e, se necessario, preventive?		Nota: cioè intervalli non superiori ad un anno.				
4.6.2 La relazione dell'audit interno è rivisto dalla Dirigenza dell'organizzazione almeno una volta all'anno?						
	SEZIONE N° 5					
5.1	Regole d'uso del logo Pefc - Requisiti – Pefc ST 2001:2008 Quando il logo PEFC è utilizzato (sul prodotto o fuori dal prodotto), sono rispettate le seguenti precondizioni? (a) il logo è riprodotto con le proporzioni, i colori e le altre specifiche indicate nel "kit d'uso del logo PEFC", rilasciato da PEFC Italia (www.pefc.it) in seguito all'ottenimento del certificato accreditato Chain of Custody PEFC? (b) il "trademark claim" "TM" è incluso? (c) il numero di licenza di uso del logo rilasciato da PEFC Italia insieme al "kit d'uso del logo PEFC" accompagna il logo? (d) il simbolo di Mobius è utilizzato insieme al logo PEFC solo in presenza di un contenuto di materia prima riciclata PEFC utilizzato per raggiungere la percentuale minima?	Nota: vedere Allegato 2				
5.2	Uso sul prodotto (su etichette o stampato/impresso direttamente sul prodotto)					
5.2.1	(punto 7.2.3.1 "Etichetta Certificato PEFC") Nei casi in cui in cui il contenuto minimo di materia prima certificata sia almeno del 70% proveniente da foreste certificate e la materia prima non certificata sia controllata come non proveniente da fonti controverse, allora la dichiarazione sul prodotto da porre sull'etichetta vicino al logo PEFC è: "Questo prodotto (o una sua parte o nome) è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate: www.pefc.org" ?	Nota: l'etichetta può essere usata in maniera opzionale: - senza il nome dell'etichetta e/o le dichiarazioni e/o il sito web PEFC nei casi in cui non sarebbero leggibili o il posizionamento sul prodotto non sia leggibile - con la parte percentuale di materia prima certificata con il logo PEFC diviso in due parti il cerchio e la sigla PEFC separati e posti uno fianco all'altro				
5.2.2	(punto 7.2.3.2 "Etichetta Certificato e riciclato PEFC") Nei casi in cui in cui il contenuto minimo di materia prima certificata e di riciclato post-consumo sia almeno del 70% e la materia prima non certificata sia controllata come non proveniente da fonti controverse, allora la dichiarazione sul prodotto da porre sull'etichetta vicino al logo PEFC è: "Questo prodotto (o una sua parte o nome) è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e da fonti controllate: www.pefc.org" ?	Nota 1: l'etichetta può essere usata in maniera opzionale: - senza il nome dell'etichetta e/o le dichiarazioni e/o il sito web PEFC nei casi in cui non sarebbero leggibili o il posizionamento sul prodotto non sia leggibile - con il logo PEFC, il logo del ciclo di Moebius e l'etichetta/dichiarazione/sito internet posti uno fianco all'altro Nota 2: non vi è nessun minimo specificato per il contenuto di materia prima certificata o riciclata				

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica	C	NC
<p>5.4 Uso “fuori dal prodotto” il logo fuori dal prodotto è usato unicamente: (a) Su fatture, documenti di trasporto, packing list in modo comune da non indurre il cliente a considerare certificati anche prodotti a cui il documento si riferisce ma che certificati non sono. (b) Su documenti aziendali (brochure aziendali, carta intestata, sito internet, ecc.)?</p>	<p>Per evitare che, quando la fattura, ddt o packing list non si riferisce a prodotti certificati, è necessario scrivere accanto al logo una frase tipo: “i prodotti certificati PEFC sono quelli indicati con la scritta PEFC sulla riga”, oppure frasi simili, che ICILA dovrà approvare di volta in volta. La dichiarazione fuori dal prodotto da porre sull'etichetta vicino al logo PEFC è: “Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste - Per maggiori informazioni: www.pefc.org”</p>					
<p>5.5 l'Organizzazione può includere, affianco al logo PEFC e al codice di registrazione del certificato rilasciato da ICILA, nel rispetto dei punti precedenti: (a) il logo ICILA (previo consenso da parte di ICILA). ICILA ha predisposto un logo “PEFC-ICILA” standard da apporre sulla carta intestata, disponibile su richiesta (b) informazioni sul materiale non certificato eventualmente presente nel prodotto, tipo materiale riciclato, origine legale, ecc.</p>						

	<p align="center">Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008</p>	<p align="center">Guida e note</p>	<p align="center">Evidenze</p>	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3">Valutatore</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Verifica</td> </tr> <tr> <td align="center">C</td> <td align="center">NC</td> <td align="center">NE</td> </tr> </table>	Valutatore			Verifica			C	NC	NE
Valutatore													
Verifica													
C	NC	NE											

APPENDICE 1: SPECIFICA DEL CONSIGLIO PEFC SULL'ORIGINE PER UTILIZZO DI ETICHETTA E DICHIARAZIONI PEFC

(OBBLIGATORIA PER UNA ORGANIZZAZIONE CHE UTILIZZI ETICHETTA E DICHIARAZIONI PEFC)

<p>La definizione dell'origine, tracciata da questa appendice, deve essere usata insieme ai requisiti del documento normativo quando l'organizzazione stabilisce una catena di custodia per l'uso del logo e/o delle dichiarazioni PEFC.</p> <p>Materia prima certificata (Vc): Include materie prime a base di legno vendute come "certificate PEFC": (a) dal fornitore con un certificato di gestione forestale valido, emesso da un ente di registrazione/certificazione accreditato, valutato in conformità con i requisiti dello schema di certificazione forestale approvato dal Consiglio PEFC, (b) dal fornitore con un documento che conferma la sua adesione ad una regione o un gruppo con un certificato di gestione forestale valido, come indicato in (a), (c) dal fornitore con un certificato valido della catena di custodia, emesso da un ente di registrazione/certificazione accreditato, valutato in conformità con questo documento normativo e usato insieme a questa definizione d'origine delle materie prime del Consiglio PEFC o altre definizioni d'origine riconosciute dal Consiglio PEFC, (d) dal fornitore con un documento che confermi la sua adesione ad un'organizzazione multi-sito con un certificato di catena di custodia valido, come specificato in (c), (e) dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima / prodotto nel imballaggio originale, che ha ricevuto dal suo fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato secondo i punti (a), (b), (c) o (d). In questo caso l'informazione sul prodotto deve includere un'identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato.</p> <p>Materie prime neutrali (Vn): Materie prime non legnose (ad es. fibre di piante d'origine agronomica e stracci), amido, pigmenti e legno raccolto in ambienti urbani (legno urbano). Legno riciclato e fibre riciclate (legno e fibre post-consumo)</p> <p>Altre materie prime (Vo): Materie prime a base legnosa diverse da quelle indicate sotto le voci materie prime certificate e materie prime neutrali.</p> <p>Per consultare l'elenco aggiornato delle organizzazioni certificate PEFC (Catena di Custody o Gestione Forestale), consultare i siti internet: www.pefc.cz oppure www.pefc.org oppure www.pefc.it.</p>			
---	--	--	--

	<p align="center">Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008</p>	<p align="center">Guida e note</p>	<p align="center">Evidenze</p>	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3">Valutatore</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Verifica</td> </tr> <tr> <td align="center">C</td> <td align="center">NC</td> <td align="center">NE</td> </tr> </table>	Valutatore			Verifica			C	NC	NE
Valutatore													
Verifica													
C	NC	NE											

APPENDICE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA CON RIFERIMENTO A ISO 9001. 2000

(INFORMATIVA)

L'organizzazione può applicare i requisiti della catena di custodia specificati in questo documento normativo all'interno del suo Sistema di Gestione per la Qualità stabilito secondo la ISO 9001: 2000.
L'integrazioni dei requisiti della catena di custodia di questo documento normativo nel Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della ISO 9001: 2000 è rappresentata in questa tabella:

Requisiti di ITA 1002	ISO 9001: 2000
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo della separazione fisica	7
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale	7
Sezione 3: Requisiti minimi del Sistema di Gestione	
4.2 Responsabilità e autorità	
4.2.1 Responsabilità di gestione	5.5.2
4.2.2 Responsabilità ed autorità	5.5.1
4.3 Procedure documentate	4.2.1, 4.2.3
4.4 Registrazioni	4.2.4
4.5 Gestione delle risorse	
4.5.1 Risorse umane / personale	6.2
4.5.2 Attrezzature tecniche	6.3
4.6 Ispezione e controllo	8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore		
				Verifica		
				C	NC	NE

APPENDICE 3: IMPLEMENTAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA CON RIFERIMENTO A ISO 14001. 2004

(INFORMATIVA)

L'organizzazione può applicare i requisiti della catena di custodia specificati in questo documento normativo all'interno del suo Sistema di Gestione per la Qualità stabilito secondo la ISO 14001: 2004.
L'integrazioni dei requisiti della catena di custodia di questo documento normativo nel Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della ISO 14001: 2004 è rappresentata in questa tabella:

Requisiti di ITA 1002	ISO 14001
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo della separazione fisica	4.4.6
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale	4.4.6
Sezione 3: Requisiti minimi del Sistema di Gestione	
4.2 Responsabilità e autorità	
4.2.1 Responsabilità di gestione	4.4.1
4.2.2 Responsabilità ed autorità	4.4.1
4.3 Procedure documentate	4.4.4, 4.4.5
4.4 Registrazioni	4.5.3
4.5 Gestione delle risorse	
4.5.1 Risorse umane / personale	4.4.1, 4.4.2
4.5.2 Attrezzature tecniche	4.4.1
4.6 Ispezione e controllo	4.5.2, 4.5.4

	Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008	Guida e note	Evidenze	Valutatore			
				Verifica			
				C	NC	NE	

APPENDICE 4: IMPLEMENTAZIONE DI ITA 1002 IN ORGANIZZAZIONI MULTI-SITO

(OBBLIGATORIA)

Introduzione

Lo scopo di questa appendice è di stabilire linee guida per l'applicazione dei requisiti della catena di custodia in un'organizzazione con una rete di siti, assicurando da un lato, che la certificazione / registrazione della catena di custodia sia pratica e fattibile in termini economici e operativi e dall'altro lato, che la valutazione fornisca un'adeguata affidabilità nella conformità della catena di custodia. Un approccio multi-sito permette anche l'implementazione e la certificazione della catena di custodia in un gruppo di piccole aziende indipendenti. Questa appendice include solo i requisiti necessari perché le organizzazioni multi-sito possano implementare i requisiti della catena di custodia di questo documento normativo. I requisiti e le linee guida per gli enti di certificazione / registrazione per la valutazione e certificazione di un'organizzazione multi-sito sono descritti nella Guida IAF all'Applicazione della ISO / IEC Guide 62:1996 e della ISO / IEC Guide 66:1996.

Definizioni

Un'organizzazione multi-sito è considerata un'organizzazione con una sede centrale identificata (normalmente e da ora in poi definita "ufficio centrale") nel quale vengono pianificate, controllate e gestite certe attività, e una rete di uffici locali o filiali (siti) in cui queste attività vengono pienamente o parzialmente compiute. Una tale organizzazione non ha bisogno di essere un'entità unica, tuttavia, tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con l'ufficio centrale dell'organizzazione ed essere subordinati ad una catena di custodia comune che viene continuamente sottoposta a sorveglianza dall'ufficio centrale. Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di applicare, se necessario, azioni correttive in qualsiasi sito. Nei casi in cui tale procedura sia applicabile questo dovrebbe essere scritto sul contratto tra l'ufficio centrale e i siti.

Esempi di possibili organizzazioni multi-sito sono:

- (a) organizzazioni che operano in franchising,
- (b) aziende con più filiali,
- (c) un gruppo di aziende legalmente indipendenti.

Nota:

gruppo di aziende legalmente indipendenti significa una rete di piccole imprese indipendenti associate tra loro in modo da ottenere e mantenere la certificazione della catena di custodia per l'intero gruppo. L'ufficio centrale può essere un'associazione commerciale appropriata, oppure una qualsiasi altra entità con esperienza legale adatta, che è o nominata a questo scopo da un gruppo di membri designati oppure che offre un servizio di gruppo gestito per lo scopo e in conformità con questo documento. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un solo membro del gruppo.

Criteri di eleggibilità per l'organizzazione multisito

A. 4.1 La catena di custodia dell'organizzazione è amministrata a livello centrale ed è sottoposta ad una revisione centrale?				
A. 4.2 Tutti i siti pertinenti (inclusa la sede dell'amministrazione centrale) sono sottoposti al programma di audit interno dell'organizzazione e sono sottoposti ad audit secondo tale programma, prima dell'inizio del processo di valutazione per la certificazione?				
A. 4.3 E' dimostrato che l'ufficio centrale dell'organizzazione ha istituito una catena di custodia in conformità con questo documento normativo e che l'intera organizzazione (inclusi tutti i siti) soddisfa i requisiti del documento?				
A. 4.4 L'organizzazione è in grado di dimostrare la propria abilità nel raccogliere e analizzare dati da tutti i siti inclusa la sede centrale e l'autorità e la capacità di avviare cambiamenti nella catena di custodia già in atto, se necessario?				

	<p align="center">Requisiti ITA 1002 rev. 4 del 31/10/08 PEFC ST 2001:2008 del 21 novembre 2008</p>	<p align="center">Guida e note</p>	<p align="center">Evidenze</p>	<p align="center">Valutatore Verifica</p> <table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>NC</td> <td>NE</td> </tr> </table>			C	NC	NE
C	NC	NE							
	<p>Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale L'ufficio centrale dell'organizzazione multi-sito:</p> <p>A. 4.5 (a) garantisce l'impegno a nome di tutta l'organizzazione multi-sito di stabilire e mantenere una catena di custodia in conformità con i requisiti di questo documento?</p> <p>A. 4.6 (b) fornisce a tutti i siti le informazioni e la guida necessari per l'applicazione efficace e il mantenimento della catena di custodia in conformità con questo documento?</p> <p>A. 4.7 (c) garantisce i legami contrattuali o di organizzazione con tutti i siti aderenti all'organizzazione multi-sito, incluso l'impegno dei siti di applicare e mantenere la catena di custodia in conformità con questo documento normativo?</p> <p>A. 4.8 tale contratto include il diritto da parte dell'ufficio centrale di escludere qualsiasi sito dalla partecipazione alla catena di custodia dell'organizzazione multi-sito in caso di gravi non-conformità con questo documento?</p> <p>A. 4.9 (d) tiene un registro di tutti i siti che fanno parte dell'organizzazione multi-sito?</p> <p>A. 4.10 (e) avvia un programma audit interno, e sottopone tutti i siti pertinenti ad audit (inclusa la stessa sede amministrativa centrale) secondo quel programma, prima che l'ente indipendente di certificazione / registrazione inizi la sua valutazione?</p> <p>A. 4.11(f) avvia una revisione della conformità dei siti in base ai risultati degli audit interni?</p> <p>A. 4.12 Stabilisce misure correttive e preventive se necessario e valutare l'efficacia delle azioni correttive applicate?</p>								
	<p>Funzioni e responsabilità dei siti I siti collegati ad un'organizzazione multi-sito sono responsabili per:</p> <p>A. 4.13 l'applicazione e il mantenimento dei requisiti della catena di custodia in conformità con questo documento normativo?</p> <p>A. 4.14 rispondere in modo efficace a tutte le richieste da parte dell'ufficio centrale o dell'ente di certificazione riguardo dati pertinenti, documentazioni o altre informazioni, collegate o meno a verifiche ispettive formali, revisioni o altro?</p> <p>A. 4.15 fornire piena cooperazione e assistenza per poter completare in modo soddisfacente verifiche ispettive interne, revisioni, indagini di routine pertinenti o azioni correttive?</p> <p>A. 4.16 l'applicazione di azioni correttive e preventive stabilite dall'ufficio centrale?</p>								

Responsabilità per l'implementazione dei requisiti di ITA 1002 in organizzazione multi-sito

Requisiti di ITA 1002	Ufficio centrale	sito
Sezione 2: Requisiti per la catena di custodia – metodo della separazione fisica		SI
Sezione 3: Requisiti per la catena di custodia – metodo basato sulla percentuale		SI
Sezione 3: Requisiti minimi del Sistema di Gestione		SI
4.2 Responsabilità e autorità		SI
4.2.1 Responsabilità di gestione	SI	SI
4.2.2 Responsabilità ed autorità	SI	SI
4.3 Procedure documentate	NO (eccetto d. ed. e)	SI
4.4 Registrazioni	NO (eccetto b.)	SI
4.5 Gestione delle risorse	NO (eccetto d.)	SI
4.5.1 Risorse umane / personale	SI (solo per attività fornite)	SI
4.5.2 Attrezzature tecniche		
4.6 Ispezione e controllo	SI	SI

APPENDICE 5: CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIA PRIMA CERIFICATA

(INFORMATIVA)

Nota: I capitoli di questa appendice seguono la numerazione della parte principale di questo documento normativo internazionale.

Capitolo 3.1.2.3: Definizione del lotto di produzione

L'organizzazione deve identificare il lotto/i di produzione per cui è/sono calcolate le percentuali di certificazione. Il lotto di produzione deve essere identificato per prodotti specifici o gruppi di prodotti. L'organizzazione può includere in un lotto di produzione solo prodotti che costituiti dalle stesse materie prime.

Tabella 1: Esempio di definizione di un lotto di produzione della catena di custodia

Prodotti in uscita	Materie prime in entrata	Lotto di produzione della catena di custodia
Segati di abete rosso A	Tronchi da sega di Abete rosso	Prodotti di Abete rosso
Segati di abete rosso B		
Segati di abete rosso C		
Cippato di abete rosso		
Segati di Pino A	Tronchi da sega di Pino	Prodotti di Pino
Segati di Pino B		
Segati di Pino C		
Cippato di Pino		
Segatura di Pino /Abete rosso	Tronchi da sega di Pino / Abete rosso	Prodotti di Pino / Abete rosso
Corteccia di Pino / Abete rosso		

Capitolo 3.3: Calcolo della percentuale di certificazione

L'azienda può usare due metodi per calcolare la percentuale di certificazione: della percentuale semplice e della percentuale media mobile.

Capitolo 3.3.5: Percentuale semplice

La percentuale di certificazione per il lotto di produzione dichiarato è calcolato dal materiale incluso in quel lotto di produzione. L'organizzazione che applica questo metodo deve quindi calcolare la percentuale di certificazione (per esempio, per conoscere il volume totale di materie prime certificate ed altre materie prime) prima della vendita o del trasferimento di qualsiasi prodotto del lotto di produzione.

Capitolo 3.3.6: Percentuale media mobile

La percentuale media mobile è ottenuta usando la quantità di materie prime in entrata durante il periodo specifico precedente al calcolo. Il periodo massimo di riferimento della media mobile è di 12 mesi.

Esempio di media mobile di tre mesi:

La percentuale di certificazione per il lotto di produzione viene calcolata dal volume di materie prime certificate e altre materie prime in entrata negli ultimi tre mesi.

Nota:

Quando l'organizzazione inizia con la catena di custodia e il periodo di riferimento temporale usato nel calcolo della media mobile è più breve del periodo di riferimento della catena di custodia, il calcolo della media mobile viene effettuato considerando il volume di materiale in entrata da quando è stata avviata la catena di custodia. Viene dato un esempio nella tabella 2: La prima media mobile (mese 1) viene calcolata basandosi solo sul volume di materiale in entrata nel mese 1, la seconda media mobile (mese 2) viene calcolata solo dal volume di materiale in entrata dei mesi 1 e 2.

Tabella 2: Esempio di media mobile con un periodo di riferimento di tre mesi

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
							Volume di prodotti certificati (% di materie prime certificate dichiarate nel prodotto certificato) (tonnellate)			
Numero del primo periodo di calcolo	Volume di materie prime certificate in entrata (tonnellate)*	Volume di altre materie prime (tonnellate)*	Somma dei volumi di materie prime certificate per i tre mesi precedenti (oppure tonnellate)	Somma dei volumi di altre materie prime per i tre mesi precedenti (tonnellate)	Percentuale media mobile dei tre mesi di riferimento	Volume di materiale e totale in uscita del lotto di produzione. (tonnellate)*	metodo percentuale media		metodo credito di volume	
J = i	Vc	Vo	Vc(3)	Vo(3)	Pc(3)	Vpb	Vcp (Vc%)	Vcpi = Vpbi Claimed %=Pc(i-1)	Vcp (Vc%)	
			$Vc(3) = \sum Vci$	$Vo(3) = \sum Voi$	$Pc = Vc(3) / (Vc(3) + Vo(3))$	$Vpb = (Vc + Vo) * 0.7$ (0.7 resa)			$Vcpi = Vpbi$ Claimed %=100%	
1	11	90	11	90	10,89%	70,7				
2	12	90	23	180	11,33%	71,4	71,4 (10,89%)		7,78 (100 %)	
3	13	90	36	270	11,76%	72,1	72,1 (11,33%)		8,17 (100 %)	
4	14	90	39	270	12,62%	72,8	72,8 (11,76%)		8,56 (100 %)	
5	15	90	42	270	13,46%	73,5	73,5 (12,62%)		9,28 (100 %)	
6	16	90	45	270	14,29%	74,2	74,2 (13,46%)		9,99 (100 %)	
7	17	90	48	270	15,09%	74,9	74,9 (14,29%)		10,70 (100 %)	
8	18	90	51	270	15,89%	75,6	75,6 (15,09%)		11,41 (100 %)	
9	19	90	54	270	16,67%	76,3	76,3 (15,89%)		12,12 (100 %)	
10	20	90	57	270	17,43%	77	77 (16,67%)		12,84 (100 %)	
11	21	90	60	270	18,18%	77,7	77,7 (17,43%)		13,54 (100 %)	
Continuativo										

* I dati sul volume presentati nella tabella sovrastante sono solo esempi

Esempio di calcolo presentato nella tabella 2:

- [colonna 4] Il volume delle materie prime certificate è calcolato come somma del volume delle materie prime certificate in entrata nei tre mesi precedenti.

$Vc(3)_6 = Vc_6 + Vc_5 + Vc_4$; $Vc(3)_6 = 16 + 15 + 14 = 45$ [tonnellate]

- [colonna 5] Il volume di altre materie prime è calcolato come somma del volume di altre materie prime in entrata nei tre mesi precedenti.

$$Vo(3)_6 = Vo_6 + Vo_5 + Vo_4; Vo(3)_6 = 90 + 90 + 90 = 270 \text{ [tonnellate]}$$

- [colonna 6] La percentuale media mobile è calcolata secondo la formula nel capitolo 3.3.1: $Pc = Vc / [Vc + Vo]$

$$Pc_6 = 100 * Vc(3)_6 / [Vc(3)_6 + Vo(3)_6]; Pc_6 = 100 * 45 / [45 + 270] = 14,29 \text{ [%]}$$

- [colonna 8] Il volume dei prodotti certificati, usando il metodo di percentuale media mobile per il lotto di produzione del settimo (7) mese, è calcolato dal volume prodotto /venduto nel settimo mese (7) e l'ultima percentuale media mobile (calcolata nel sesto (6) mese). Il volume totale delle materie prime certificate è uguale al volume totale per lotto di produzione ($Vcp_7 = Vpb_7$). La percentuale delle materie prime certificate dichiarate nei prodotti certificati è uguale all'ultima media mobile calcolata (Dichiarata % = Pc_6 [%])

$$Vcp = 74,9 \text{ tonnellate, Dichiarata \%} = 14,29 \text{ [%]}$$

L'organizzazione può vendere 74,9 tonnellate come prodotti certificati che includono il 14,29 % di materie prime certificate.

Nota 1: Il periodo del lotto di produzione non deve necessariamente equivalere al periodo di calcolo, ma non deve superare il periodo di calcolo.

Nota 2: L'organizzazione può etichettare i prodotti certificati se il contenuto (percentuale) di materie prime presenti supera un limite minimo definito dallo schema di certificazione e/o etichettatura che fornisce il logo.

- [colonna 9] Il volume di prodotti certificati che usano il metodo del credito di volume per il lotto di produzione del settimo (7) mese è calcolato considerando il volume prodotto /venduto durante il settimo (7) mese e l'ultima media mobile (calcolata durante il sesto (6) mese). Il volume di materie prime certificate del lotto di produzione è uguale al volume totale del lotto di produzione dall'ultima media mobile calcolata ($Vcp_7 = Vpb_7 * Pc_6$). La percentuale delle materie prime certificate dichiarate nei prodotti certificati corrisponde sempre al 100 %.

$$Vcp = 74,9 * 0.1429 = 10,70 \text{ tonnellate, Dichiarata \%} = 100 \text{ [%]}$$

Capitolo 3.4: Trasferimento della percentuale di materia prima certificata ai prodotti

La percentuale di certificazione deve essere calcolata per il lotto di produzione e anche distribuita ai prodotti del lotto di produzione. Il lotto di produzione è definito dal suo contenuto (inclusi i prodotti) e anche dal periodo di tempo in cui i prodotti sono realizzati o venduti. Il periodo di tempo massimo per un lotto di produzione è di tre mesi.

L'esempio del metodo di percentuale media e del metodo del credito di volume per un lotto di produzione di un mese è indicato nella tabella 2, colonna 8 e 9.

Capitolo 3.4.2: Sistema del credito di volume

Se l'organizzazione usa il sistema del credito di volume per il lotto di produzione che consiste di più prodotti e (i) non è capace di definire un'unità singola di misurazione per tutti i prodotti facenti parte del lotto di produzione o (ii) i prodotti hanno proporzioni diverse tra volume delle materie prime in entrata e volume dei prodotti in uscita, allora il trasferimento della percentuale di certificazione al credito di volume deve essere effettuato separatamente per ogni/tutti prodotto/i del lotto di produzione che ha/hanno unità di misurazione o proporzioni in entrata / in uscita diversi.

La tabella 3 indica una situazione in cui l'organizzazione ha incluso cinque tipi di prodotti nel lotto di produzione (pasta di cellulosa, carta A, carta B, carta C, carta D). Le porzioni di volume in entrata / in uscita differiscono tra pasta di cellulosa e carta A-D e perciò il trasferimento della percentuale di certificazione al credito di volume deve essere effettuato separatamente per il prodotto pasta di cellulosa e i prodotti cartacei. La distribuzione del credito di volume tra i diversi prodotti carta viene decisa dall'organizzazione e dipende dalla richiesta dei clienti dei prodotti certificati.

Tabella 3: esempio della distribuzione della percentuale di certificazione – credito di volume

Contenuto del lotto di produzione (proporzione del volume in entrata/in uscita)	% di certificazione	quantità in uscita del lotto di produzione	credito di certificato	Distribuzione del credito di all'interno del lotto di produzione*1
Pasta di cellulosa (0,3)	55%	100 t	55 t	55 t
Carta A (0.25)		100 t	220 t	100 t
Carta B (0.25)		100 t		70 t
Carta C (0.25)		100 t		50 t

Carta D (0.25)	100 t	0 t
----------------	-------	-----

la distribuzione delle materie prime certificate tra i prodotti Carta A-D è decisa dall'organizzazione stessa.

3.4.2.3. - 3.4.2.4 Accumulazione dei crediti di volume

L'organizzazione può stabilire una riserva di crediti di volume per il gruppo di prodotti di uno specifico lotto di produzione o per specifici prodotti del lotto di produzione se si applica il capitolo 3.4.2.4.

Tabella 4: Esempio di accumulo di crediti di volume (in tonnellate)

1	2	3	4	5
Numero di lotto di produzione di 1 mese	credito di volume per il lotto di produzione	riserva di credito	riserva di credito massima	unità di credito utilizzate
i		$= [3]_{i-1} - [5]_{i-1} + [2]_i$ condition: $[3]_i = [4]_i$	$i-1$ $S [2]_i$	
1	0	0	0	0
2	7,78	7,78	7,78	0
3	8,17	15,95	15,95	0
4	8,56	24,51	24,51	0
5	9,28	33,79	33,79	0
6	9,99	43,78	43,78	0
7	10,7	54,48	54,48	0
8	11,41	65,89	65,89	0
9	12,12	78,01	78,01	0
10	12,84	90,85	90,85	0
11	13,54	104,39	104,39	0
12	16,32	120,71	120,71	0
13	15,33	136,04	136,04	0
14	16,54	144,8	144,8	5
15	8,05	144,68	144,68	10
16	8,05	142,73	144,17	50
17	23,41	116,14	158,3	50

Esempio di calcolo mostrato nella tabella 4 per il lotto di produzione del mese 15:

- [colonna 2] include il credito di volume calcolato per il lotto di produzione del mese 1. (I valori per i mesi 1-11 sono presi dalla tabella 2)
- – [colonna 3] La riserva di crediti è calcolata come il risultato della riserva del mese precedente [colonna 3, mese 14] meno i crediti di volume usati nel mese precedente [colonna 5, mese 14] più il credito di volume calcolato per il mese corrente [colonna 2, mese 15].
 $[3]14 - [5]14 + [2]15 = 144,8 \cdot 5 + 8,05 = 147,85$ [tonnellate]
 La quantità totale accumulata nella riserva di credito non può superare i crediti di volume entrati nel credito di volume nei precedenti dodici mesi [colonna 4 = 144,68] (capitolo 3.4.2.4)
 $147,85 > 144,68$, quindi la riserva di credito è **144,68** (tonnellate)
- □ [colonna 4] la massima riserva di credito di volume è calcolata come la somma dei crediti di volume entrati nel calcolo dei crediti durante gli ultimi dodici mesi [colonna 2, mesi 4-15]
 $[4] = [2]4 + [2]5 + [2]6 + [2]7 + [2]8 + [2]9 + [2]10 + [2]11 + [2]12 + [2]13 + [2]14 + [2]15 =$
 $= 8,56 + 9,28 + 9,99 + 10,7 + 11,41 + 12,12 + 12,84 + 13,54 + 16,32 + 15,33 + 16,54 + 8,05 =$
 $= 144,68$ [tonnellate]

APPENDICE 6: CALCOLO SPECIFICAZIONE DELL'ORIGINE PER I PROPOSITI DELL'ETICHETTA E LE DICHIARAZIONI DEL PEFC CHE COPRONO LE MATERIE PRIME RICICLATE

(OBBLIGATORIA per le organizzazioni che desiderano che le affermazioni del PEFC coprano le materie prime riciclate).

1. Introduzione

La definizione di origine stabilita da questa Appendice deve essere usata insieme con i requisiti di questo standard se una organizzazione mette in atto una catena di custodia per usare il logo PEFC e/o le dichiarazioni che coprono materie prime riciclate.

L'organizzazione deve calcolare e comunicare separatamente informazioni su:

- il contenuto di materie prime a base legnosa certificate PEFC (capitolo2),
- il contenuto di materie prime riciclate (capitolo 3).

2. Dichiarazioni su materie prime a base legnosa certificate PEFC

2.1 Materie prime certificate (Vc)

(i) Materie prime a base legnosa vendute come "Certificate PEFC":

- a) dal fornitore in possesso di un certificato di gestione forestale valido rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, in conformità con i requisiti dello schema di certificazione forestale che è stato approvato dal Consiglio PEFC;
- b) dal fornitore con il documento attestante la sua partecipazione a una regione o a un gruppo con un certificato di gestione forestale valido come specificato in a);
- c) dal fornitore con un certificato di catena di custodia valido rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, in conformità con questo standard di catena di custodia usato insieme con questa definizione dell'origine della materia prima del Consiglio PEFC o con una definizione riconosciuta dal Consiglio PEFC;
- d) dal fornitore con un documento attestante la partecipazione ad una organizzazione multi-sito con un certificato di catena di custodia valido come specificato in c);
- e) dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima / prodotto nel imballaggio originale, che ha ricevuto dal suo fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato secondo i punti (a), (b), (c) o (d). In questo caso l'informazione sul prodotto deve includere un'identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio PEFC per enti certificatori/registrazione accreditati sono specificati nell'allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio PEFC. I certificati emessi dagli enti certificatori accreditati devono includere nome e/o logo dell'ente accreditato e il relativo numero d'accreditamento.

2.2 Materie prime neutrali

Materie prime non legnose (ad es. fibre di piante di origine agronomica e stracci), amido, pigmenti e legno raccolto in ambienti urbani (legno urbano).

2.3 Altre materie prime (Vo)

Materie prime a base legnosa diverse da quelle indicate sotto le voci materie prime certificate e materie prime neutrali nel capitolo 2.1 e 2.2.

3. Dichiarazioni sulle materie prime riciclate (Materia prima "Riciclata PEFC")

3.1 Materia prima certificata (Vc)

- (i) Materiale legnoso e fibre post-consumo, ricavate direttamente da centri di riciclaggio o da centri di raccolta:
 - a) dove sono assenti agenti contaminanti non chimici,

- b) le cui caratteristiche chimiche sono note e sono conformi ai regolamenti esistenti per contaminazioni chimiche quando e dove sono rilevanti.

Nota 1: L'assenza di contaminanti non chimici, quali terra, cemento, pietre, stoffa, plastica, gomma o metallo è assicurata da: (1) astensione dalla raccolta di contaminanti non chimici, (2) controllo visivo e rimozione dei contaminanti non chimici all'entrata dei rifiuti nei centri di pre-lavorazione e (3) controllo visivo e rimozione dei contaminanti non chimici all'entrata presso i trasformatori delle materie prime recuperate (unità di pannelli a base legnosa, fabbriche di pasta per carta, ecc). Specificazioni nazionali, quando e dove sono rilevanti, devono essere usate per la determinazione per la relativa quantità di contaminanti non chimici (ad esempio il documento di specificazione del regno Unito PAS 104 pubblicato dalla British Standards Institution, BSI . 2004).

Nota 2: Dato che si sta ancora sviluppando la tecnologia per consentire all'utilizzatore della materia prima legnosa post-consumo di condurre test per individuare bassi contenuti di contaminanti chimici, le materie prime post consumo recuperate devono essere esaminate per individuare contaminazioni chimiche usando i metodi disponibili e a costi sostenibili. Il valore limite di contaminazione chimica deve soddisfare i regolamenti vigenti. Altre specificazioni per la contaminazione chimica della materia prima legnosa post-consumo deve essere prese in considerazione se esistenti e applicabile (ad esempio lo standard della Federazione Europea del Pannello riguardante l'uso del legno riciclato nei pannelli a base legno).

(ii) Materie prime a base legno vendute come "riciclate PEFC":

- a) dal fornitore con un certificato di catena di custodia valido rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, in conformità con questo standard di catena di custodia usato insieme con questa definizione dell'origine della materia prima del Consiglio PEFC o con una definizione riconosciuta dal Consiglio PEFC;
- b) dal fornitore con un documento attestante la partecipazione ad una organizzazione multi-sito con un certificato di catena di custodia valido come specificato in a);
- c) dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima / prodotto nell'imballaggio originale, che ha ricevuto dal suo fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato secondo i punti (a), (b), (c) o (d). In questo caso l'informazione sul prodotto deve includere un'identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio PEFC per enti certificatori/registrazione accreditati sono specificati nell'allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio PEFC. I certificati emessi dagli enti certificatori accreditati devono includere nome e/o logo dell'ente accreditato e il relativo numero di accreditamento.

3.2 Materie prime neutrali

Le materie prime neutrali includono:

- (i) Materie prime non legnose (ad es. fibre di piante di origine agronomica e stracci), amido, pigmenti e legno raccolto in ambienti urbani (legno urbano).

3.3 Altre materie prime

Materie prime a base legnosa diverse da quelle indicate sotto le voci materie prime certificate e materie prime neutrali nel capitolo 3.1 e 3.2.

4. Utilizzo dei metodi di catena di custodia

Per i propositi di affermazioni basate sulla definizione di origine di questa Appendice, l'organizzazione può usare i seguenti metodi di catena di custodia:

- (i) Separazione fisica (Sezione 2 dello standard di catena di custodia),
- (ii) Basato sulla percentuale - metodo della percentuale media . (Sezione 3 dello standard di catena di custodia, escluso il capitolo 3.4.2).

APPENDICE 7: IMPLEMENTAZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI EVITARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME DA FONTI CONTROVERSE

Normativa

1. Obiettivi e Ambito di applicazione

L'obiettivo di questo documento è di fornire requisiti che descrivano in dettaglio quelli del capitolo 3.6.2 di ITA 1002, al fine di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse.

Nota 1: Il termine fonti controverse è definito nel capitolo 1.3.4 di ITA 1002.

Nota 2: Sebbene il documento sia stato sviluppato con lo scopo di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse come chiarito dal Consiglio del PEFC, il concetto base dell'autodichiarazione dei fornitori, l'analisi del rischio e il programma di verifica da parte di seconde e terze parti possono essere utilizzati per altri scopi identificati dall'organizzazione, al di fuori della portata della definizione del PEFC.

Il documento è stato approvato dall'Assemblea del Consiglio Generale PEFC il 27 ottobre 2006 come parte integrante dell'ITA 1002 ed entra in vigore il primo maggio 2007.

2. Autodichiarazione dei fornitori

2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di prodotti a base forestale (*NdT: legnosa e non legnosa, inclusi i prodotti derivanti dalla pioppicoltura*) che non includano materie prime classificate come certificate, un'autodichiarazione firmata in cui si attesti che le materie prime fornite non provengono da fonti controverse.

Nota: I fornitori di prodotti certificati che applicano il metodo percentuale, che include sia materie prime certificate che non certificate, sono esclusi da questa richiesta di autodichiarazione perché le problematiche relative all'origine controversa delle materie prime non certificate sono già state verificate dalla catena di custodia del fornitore.

2.2 L'autodichiarazione del fornitore deve includere:

- a) una dichiarazione scritta che, secondo le migliori conoscenze del fornitore, le materie prime fornite non provengono da fonti controverse,
- b) un impegno scritto a dare informazioni sull'origine geografica (nazione / regione) delle materie prime fornite; tali informazioni sono necessarie per la valutazione di rischio dell'organizzazione,
- c) un impegno scritto, nel caso in cui le forniture siano considerate ad .alto. rischio, in cui si stabilisca che il fornitore deve dare le informazioni necessarie per identificare le/a unità di gestione forestale di origine della materia prima e l'intera catena della fornitura collegata alla fornitura ad "alto" rischio.
- d) un impegno scritto, nel caso in cui le forniture siano considerate ad "alto" rischio, in cui si stabilisca che il fornitore deve autorizzare l'organizzazione a svolgere ispezioni di seconda o terza parte sulle operazioni del fornitore così come sulle operazioni del fornitore precedente nella catena.

Nota: Il termine .regione. usato nel documento si riferisce ad un livello inferiore alla nazione.

2.3 Nel caso in cui l'organizzazione abbia siglato un contratto con il fornitore, tale contratto deve includere i requisiti del capitolo 2.2 tra la sua documentazione.

3. Valutazione di rischio

3.1 L'organizzazione deve eseguire una valutazione di rischio delle materie prime provenienti da fonti controverse per tutte le forniture di prodotti a base forestale (*NdT: inclusi i prodotti della pioppicoltura*) che non includano materie prime classificate come certificate.


3.2 La valutazione di rischio dell'organizzazione deve portare alla classificazione delle forniture nelle categorie di rischio "basso" o "alto".

3.3 La valutazione di rischio dell'organizzazione deve essere eseguita sulla base della valutazione della:

- a) probabilità che le attività inserite all'interno della definizione di fonti controverse avvengano nella nazione / regione del fornitore (da qui in poi ci si riferirà alla probabilità a livello nazionale / regionale) e della
- b) probabilità che la catena di approvvigionamento non sia stata in grado di identificare una potenziale fonte controversa di fornitura (da qui in poi ci si riferirà alla probabilità a livello della catena di approvvigionamento).

3.4 L'organizzazione deve determinare il rischio basandosi sulla combinazione della probabilità a livello nazionale / regionale e della probabilità a livello della catena e classificare a rischio "alto" tutte le forniture in cui la probabilità a livello nazionale/regionale e la probabilità a livello della catena, siano stimate entrambe ad .alto. rischio (vedi grafico 1)

Grafico 1: determinazione di forniture ad "alto" rischio con la combinazione della probabilità a livello nazionale / regionale e della probabilità a livello della catena di approvvigionamento.



3.5 L'organizzazione deve classificare la probabilità a livello nazionale /regionale come .alta. per tutte le forniture a cui si possa applicare uno qualsiasi degli indicatori della tabella 1.

Tabella 1: lista degli indicatori per l'alta probabilità a livello nazionale / regionale

Indicatori	Esempi di referenze esterne per le fonti
La nazione / regione è interessata da un bando sulle esportazioni di legname del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.	Attualmente applicato alla Liberia dal luglio 2003 (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1521 (2003) www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html)
La nazione / regione è conosciuta come una nazione con un basso livello di applicazione delle leggi forestali e un alto livello di corruzione.	Nella definizione di questo indicatore, l'organizzazione può utilizzare le sue indagini interne o i risultati di indagini esterne di organizzazioni governative o non governative attive nel monitoraggio dell'applicazione della legislazione forestale e della corruzione, come ad esempio la Banca Mondiale (http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp), il Chatham House del Regno Unito (www.illegal-logging.info), l'Agenzia per l'Indagine sull'Ambiente (www.eia-international.org), Global Witness (www.globalwitness.org), Transparency International (www.transparency.org), ecc.
La nazione è inclusa tra quelle in cui la superficie forestale è in calo secondo le statistiche ufficiali della FAO.	FAO Stima delle Risorse Forestali Globali 2005 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E1_4.pdf)
L'organizzazione ha ricevuto commenti dai propri clienti o altre parti esterne, supportati da prove affidabili, sulle proprie forniture riguardo alle fonti controverse, che non sono state smentite da proprie indagini.	

3.6 L'organizzazione deve classificare la probabilità a livello di catena come "alta" per tutte le forniture a cui non si possono applicare alcuno degli indicatori della tabella 2.

Tabella 2: lista degli indicatori per la bassa probabilità a livello di catena

Indicatori	Prove e/o riferimenti a fonti esterne
<p>Le forniture sono dichiarate certificate secondo uno schema di certificazione forestale (diverso da quelli accreditati dal PEFC), accompagnate da un certificato di gestione forestale o catena di custodia rilasciato da un organismo di certificazione di parte terza.</p>	<p>L'organizzazione deve essere in grado di dimostrare che lo schema di certificazione include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la certificazione di parte terza di gestione forestale che copra le attività riportate nella definizione di fonti controverse; <input type="checkbox"/> la certificazione di parte terza di catena di custodia; <input type="checkbox"/> un meccanismo di verifica che garantisca che le materie prime non certificate non provengono da fonti controverse nei casi in cui sia utilizzato l'approccio percentuale. <input type="checkbox"/> Esempi di schemi di certificazione forestale non accreditati al PEFC: Forest Stewardship Council, ecc. <p>Le organizzazioni devono essere in grado di fornire prove sugli ambiti di applicazione delle verifiche o dei meccanismi di licenze. Esempi di verifiche e di meccanismi di licenze: EU FLEGT (http://ec.europa.eu/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm) Tropical Forest Trust (www.tropicalforesttrust.com)</p>
<p>Forniture accompagnate da una documentazione verificabile, che identifica chiaramente tutti i fornitori all'interno della catena, le unità di gestione forestale da cui proviene la fornitura e che dia prove sufficienti della conformità con i requisiti legali.</p>	<p>Prova della conformità con i requisiti legali può essere una dichiarazione da parte dell'autorità legale sulla conformità o assenza di non conformità con le leggi, un permesso di taglio o un piano di gestione forestale approvato dall'autorità legale competente.</p>

4. Programma di verifiche di seconda o terza parte

4.1 Generale

4.1.1 L'organizzazione deve stabilire un programma di verifiche di seconda o terza parte per le forniture classificate come ad .alto. rischio. Il programma di verifica deve coprire:

- a) l'identificazione dell'intera catena di approvvigionamento e la/e unità di gestione forestale di origine della fornitura;
- b) ispezioni sul campo e
- c) misure correttive e preventive.

4.2 Identificazione della catena della fornitura

4.2.1 L'organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di forniture ad "alto" rischio, dettagliate informazioni sull'intera catena di approvvigionamento e sulla/e unità di gestione forestale di origine della fornitura. Le informazioni presentate devono consentire all'organizzazione di pianificare ed eseguire ispezioni sul campo.

4.3 Ispezioni sul campo

4.3.1 Il programma di verifiche dell'organizzazione deve prevedere ispezioni presso il fornitore che spedisce forniture ad .alto. rischio. Le ispezioni possono essere svolte dall'organizzazione stessa (ispezioni di parte seconda) o da una parte terza su incarico dell'organizzazione.

4.3.2 L'organizzazione deve individuare un campione di fornitori per le ispezioni annuali. La dimensione del campione deve essere almeno pari alla radice quadrata del numero dei diretti fornitori di forniture ad .alto. rischio: $(y=\sqrt{x})$, arrotondato al numero intero più vicino. Nei casi in cui le precedenti ispezioni si sono dimostrate efficaci nel rispondere agli obiettivi di questo documento, l'ampiezza del campione potrà essere ridotta di un fattore di 0,8 , ad esempio: $(y=0,8 \cdot \sqrt{x})$ arrotondato per eccesso.

4.3.3 Le ispezioni sul campo devono coprire:

- a) il fornitore diretto e tutti i fornitori che lo precedono nella catena in modo da accertare la conformità con le dichiarazioni del fornitore sull'origine della materia prima e
- b) il proprietario / gestore dell'unità forestale di origine della fornitura e ogni altra parte responsabile per le attività di gestione in quella unità forestale in modo da accertare la conformità con i requisiti legali.

4.4 Misure correttive e preventive

4.4.1 L'organizzazione deve definire procedure scritte per l'implementazione di misure correttive per le non conformità del fornitore individuate dal programma di verifiche dell'organizzazione.

4.4.2 Il campo di azione delle misure correttive deve essere basato sulla scala e sulla importanza delle non conformità e deve includere quanto segue:

- a) comunicazione della non conformità con una richiesta di miglioramento;
- b) richiesta al fornitore di definire misure correttive riguardo alla conformità dell'unità di gestione forestale rispetto ai requisiti legali o all'efficienza del flusso di informazioni nella catena della fornitura;
- c) rinuncia all'uso delle forniture del fornitore.

4.4.3 L'organizzazione deve interrompere l'approvvigionamento da quei fornitori che non hanno presentato un'autodichiarazione come richiesto al Capitolo 2 o non hanno dato informazioni sulla catena di fornitura come richiesto al capitolo 4.2.

APPENDICE 8: NORME DEL PEFC COUNCIL SULLE ORIGINI, GLI SCOPI DEL MARCHIO E DICHIARAZIONI PEFC DEI PRODOTTI FORESTALI NON LEGNOSI (Normativo per un'organizzazione che usa il marchio PEFC e le dichiarazioni per i prodotti forestali non legnosi)

Introduzione

La definizione di origine stabilita da questa Appendice deve essere applicata insieme con i requisiti di ITA 1002 quando un'organizzazione crea una catena di custodia per la certificazione di prodotti forestali non legnosi, al fine di utilizzare il logo PEFC e/o le dichiarazioni sui prodotti forestali non legnosi. L'appendice è stata approvata dall'Assemblea del Consiglio Generale PEFC il 27 ottobre 2006.

Materie prime certificate (Vc):

Include materie prime forestali non legnose vendute come .certificate PEFC.:

- a) dal fornitore con un certificato di gestione forestale valido rilasciato da un organismo di certificazione/registrazione accreditato e notificato PEFC essendo in conformità con i requisiti di uno schema di certificazione forestale che è stato approvato dal PEFC;
- b) da un fornitore con un documento che ne conferma la partecipazione ad una regione o ad un gruppo con un certificato valido di gestione forestale come specificato al punto a);
- c) dal fornitore con un certificato di catena di custodia valido rilasciato da un organismo di certificazione/registrazione accreditato e notificato PEFC essendo in conformità con questo standard di catena di custodia applicato insieme a questa definizione del Consiglio del PEFC dell'origine delle materie prime non legnose o di altra definizione di origine riconosciuta dal Consiglio del PEFC che copre le materie prime non legnose;
- d) da un fornitore con un documento che ne conferma la partecipazione ad un'organizzazione multi-sede con un certificato di catena di custodia valido come specificato al punto to c);
- e) da un fornitore senza un certificato di catena di custodia che trasmette una materia prima / prodotto nella confezione originale, che ha ricevuto dal suo fornitore il cui status di certificazione può essere verificato secondo i punti a), b), c) o d). In questo caso le informazioni sul prodotto devono includere un'identificazione del fornitore originale certificato e del suo status di certificato.

Nota: I requisiti del Consiglio del PEFC per gli organismi di certificazione/registrazione accreditati e notificati PEFC sono specificati nell'Allegato 6 del Documento Tecnico del Consiglio del PEFC. I certificati accreditati devono includere il simbolo dell'accREDITAMENTO dell'organismo di accREDITAMENTO competente.

Materie prime neutre (Vn):

Include materie prime non forestali (non legnose) che non possono essere sostituite da materie prime forestali (ad esempio materie prime usate come ingredienti non essenziali in prodotti cosmetici o farmaceutici).

Altre materie prime (Vn):

Include materie prime diverse da quelle definite come .certificate. e .materie prime neutre..

Definizione di materie prime forestali non legnose

Materie prime o prodotti intermedi derivanti da foreste diverse da materie prime legnose (capitolo 1.3.16 di ITA 1002).

La definizione non copre:

- a) servizi legati alla foresta (ad esempio turismo, sport, ecc);
- b) altri prodotti / materie prime tangibili o non tangibili, la cui origine non può essere collegata ad una specifica proprietà forestale (ad esempio animali, uccelli e i loro prodotti, aria, acqua, ecc).

Allegato 1 - CITES

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species

Le seguenti specie sono incluse nella liste CITES Appendice I:

Abies guatemalensis
 Araucaria araucana
 Dalbergia nigra
 Fitzroya cupressoides
 Pilgerodendron uviferum
 Podocarpus parlatorei

Le seguenti specie sono incluse nella liste CITES Appendice II:

Araucaria araucana
 Caryocar costaricense
 Guaiacum officinale
 Guaiacum sanctum
 Oreomunnea pterocarpa
 Pericopsis elata – Aformosa (logs, sawn timber and veneers only)
 Platymiscium pleiostachyum – Quira macawood
 Swietenia humilis
 Swietenia mahagoni (logs, sawn timber, veneers only).

http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1997/it_397R0338.html

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
 Gazzetta ufficiale n. L 061 del 03/03/1997 PAG. 0001 - 0069

Modifiche successive:

Modificato da 397R2307 (GU L 325 27.11.1997 pag. 1)
 Modificato da 398R2214 (GU L 279 16.10.1998 pag. 3)
 Modificato da 399R1476 (GU L 171 07.07.1999 pag. 5)
 Modificato da 300R2724 (GU L 320 18.12.2000 pag. 1)
 Modificato da 301R1579 (GU L 209 02.08.2001 pag. 14)

Legge n. 150 del 1992 e successive modifiche (IN GAZZ. UFF., 22 FEBBRAIO 1992, N. 44).

IUCN 1975 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora